

Deliberazione della Giunta Regionale 3 marzo 2014, n. 34-7190

**Regolamento (UE) n. 1310/2013. Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Indennità compensativa a favore degli agricoltori operanti in zone montane - Disposizioni per la campagna 2014.**

A relazione dell'Assessore Vignale:

Visto il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 e stabilisce, al contempo, che il medesimo regolamento ed i relativi regolamenti di esecuzione continuino ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione anteriormente al 1 gennaio 2014;

visto il Regolamento (UE) n. 1310 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che, tra l'altro, stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto in particolare l'art. 1, paragrafo 1 del suddetto Regolamento, che dà facoltà agli Stati Membri di continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari relativamente alle misure di cui all'art. 36 del reg. (CE) 1698/2005, purché la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;

visto il Regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) il quale stabilisce che il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale;

visto il Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune;

visto il Reg. (CE) n. 74/2009, che modifica il Reg. (CE) n. 1698/2005;

visti il Reg. (CE) n. 1974/2006 ed il Reg. (UE) n. 65/2011, concernenti le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;

visto il Reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i. recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i.;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte, approvato con nota della Commissione europea Ares (2013) 2866363 inviata via SFC il 12 agosto 2013 e recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 18 - 6393 del 23 settembre 2013;

visto in particolare il Titolo IV, Capo I, Asse 2, articolo 36, lettera a), punto i) del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, che prevede la concessione di un'indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

vista la Circolare AGEA n. UMU/2014.275 dell'11 febbraio 2014 con la quale sono fornite le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 relative alla Campagna 2014;

considerato che tale Circolare dispone che per le Misure elencate al punto 7.2, tra le quali è compresa la Misura 211 – indennità a favore degli agricoltori delle zone montane -, il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato, ai sensi dell'art. 8 del Reg. (CE) n. 1122/2009, al 15 maggio 2014;

vista la Legge Regionale n. 16 del 21 giugno 2002 che ha istituito in Piemonte l'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

visto l'articolo 12 della Legge Regionale n. 35 del 13 novembre 2006 che modificava la Legge Regionale n. 16 del 21 giugno 2002, istituendo ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura;

vista la D.G.R. n. 38 – 8030 del 14 gennaio 2008 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio operativo delle attività dell'ARPEA, per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1290/05 e del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006;

visto il Regolamento di funzionamento dell' ARPEA approvato con D.G.R. n. 76 - 7830 del 17 dicembre 2007 il quale - all'articolo 9 - prevede, tra l'altro, che:

- l' ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. - Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- l' ARPEA, sulla base di apposite convenzioni stipulate a norma dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 16 del 21 giugno 2002, possa delegare a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/o di servizio tecnico;

preso atto delle convenzioni di delega stipulate da parte dell' ARPEA con gli Organismi Delegati;

ritenuto di stabilire l'apertura delle domande, per la concessione dell'indennità compensativa per l'anno 2014, a decorrere dalla data individuata nel Bando e di fornire disposizioni in merito;

vista la D.D. n. 1729 del 23 luglio 2013, che stabilisce il 31 dicembre 2013 quale data di scadenza per la chiusura delle istruttorie svolte dagli Organismi Delegati sulle domande di aiuto e di pagamento presentate ai sensi della misura 211 "Indennità compensativa" del PSR 2007-2013, campagne 2007, 2008, 2009 e 2010;

viste le economie realizzate nelle campagne dal 2007 al 2010, quantificabili complessivamente in euro 6.290.000,00;

ritenuto di destinare al pagamento dell'indennità compensativa per l'anno 2014 le economie sopra indicate, alle quali potranno essere aggiunte eventuali economie derivanti dalla chiusura delle istruttorie delle campagne 2011-2013;

dato atto che a tale impegno finanziario si farà fronte nell'ambito delle risorse assegnate ad Arpea per il finanziamento della Misura 211 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte;

dato inoltre atto che i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli operanti in zone montane sono descritte alla Misura 211 del citato Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte, approvato con nota della

Commissione europea Ares (2013) 2866363 inviata via SFC il 12 agosto 2013 e recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 18 - 6393 del 23 settembre 2013;

ritenuto di incaricare la Direzione Regionale DB1400 – Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste – di predisporre apposito Bando per la specificazione delle modalità di compilazione e presentazione delle domande, nonché per l’emanazione di eventuali altre disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di prendere atto che conformemente a quanto disposto dalla Circolare AGEA n. UMU/2014.275 dell’11 febbraio 2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di indennità a favore degli agricoltori delle zone montane è fissato, ai sensi dell’art. 8 del Reg. (CE) n. 1122/2009, al 15 maggio 2014;

- di destinare, per il pagamento delle indennità compensative per l’anno 2014 nell’ambito della Misura 211 del PSR 2007-2013, la somma complessiva di euro 6.290.000,00 derivante dalle economie realizzate nelle campagne dal 2007 al 2010 già assegnate direttamente ad Arpea, come specificato in premessa;

- che le risorse finanziarie sopra indicate potranno essere integrate da eventuali altre economie derivanti dalla chiusura delle istruttorie delle campagne 2011-2013;

- di incaricare la Direzione Regionale DB1400 – Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste – di predisporre apposito Bando per la specificazione delle modalità di compilazione e presentazione delle domande, nonché per l’emanazione di eventuali altre disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative, in conformità ai criteri di cui alla D.G.R. n. 18-6393 del 23 settembre 2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)